CIRCOLARE N. 3/2023

Le novità di Luglio

LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING

Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)
Viale Trieste, 13 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0461.1730280
Fax 0461.1730299
info@taxconsulting.tn.it

CIRCOLARE N. 3/2023

Le novità di Luglio

14 luglio 2023

Gentile cliente,

Nel mese di luglio sono stati convertiti in legge il D.L. 48/2023 c.d. "Decreto Lavoro" ed il D.L. 51/2023 c.d. "Decreto Omnibus" che hanno introdotto numerose novità in materia di rapporti di lavoro, politiche sociali e proroghe fiscali.

Di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte.

PROROGHE

Recentemente è stato convertito il c.d. "Decreto Omnibus" nel quale sono state introdotte le seguenti novità:

- il differimento all'1.7.2024 dell'entrata in vigore della nuova disciplina IVA prevista per gli enti associativi dal c.d. "Decreto Fiscale";
- la proroga al **30.9.2023** del **termine di versamento dell'imposta sostitutiva** (14%) da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all'1.1.2023;
- la proroga al **30.9.2023 del termine di utilizzo del "bonus carburante"** relativo al terzo trimestre 2022 spettante alle imprese agricole/della pesca.

È confermata la proroga:

- al **30.9.2023** del termine entro il quale **l'Agente della riscossione comunica** al debitore l'accoglimento della domanda con l'indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l'indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- al **31.10.2023** del termine per il **versamento in unica soluzione / prima rata** (pari al 10%) di quanto dovuto. In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall'1.8 all'1.11.2023 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Le scadenze per il versamento delle rate successive non sono state modificate e pertanto resta confermato il termine del:

- 30.11.2023 per la seconda rata (anch'essa pari al 10% dell'importo dovuto);
- 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024, per le restanti rate di pari importo.

È altresì confermata la proroga dal 31.7 al 31.10.2023 della data alla quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese (sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda).

DIFFERIMENTO NUOVA DISCIPLINA IVA ENTI ASSOCIATIVI

In sede di conversione è stato previsto il differimento al 1.7.2024 della soppressione del regime di esclusione IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con la rilevanza ai fini IVA delle stesse, ancorché in regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72.

Il differimento all'1.7.2024 è stato concesso "**nelle more della revisione del sistema tributario**" nell'ambito della Riforma Fiscale, attualmente in corso di approvazione da parte del Parlamento.

In particolare, sono considerate esenti IVA le seguenti operazioni:

- prestazioni di servizi / cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori / diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport / educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport / educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi organizzate a loro esclusivo profitto;
- somministrazione di alimenti / bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le sopracitate disposizioni sono applicabili a condizione che l'associazione preveda il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili / avanzi di gestione nonché fondi / riserve a capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione / distribuzione non sia imposta dalla legge e che la stessa inserisca nel proprio atto costitutivo / statuto le seguenti clausole ovvero le corrispondenti clausole previste dal Codice del Terzo Settore (CTS):

1. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
2. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati / partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3. obbligo di redigere / approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all'1.1.1997, e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
5. intrasmissibilità della quota / contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni 2 e 4 non sono applicabili alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali l'Italia ha stipulato patti / accordi / intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Resta ferma all'1.1.2024 l'operatività dell'estensione del regime IVA forfetario alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITA'

In base all'art. 1 della Finanziaria 2023, i soggetti che detengono cripto attività all'1.1.2023, possono rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, versando un'imposta sostitutiva del 14%. In sede di conversione è stato previsto il differimento dal 30.6 al 30.9.2023 del termine di versamento dell'imposta sostitutiva. La stessa, quindi, può essere versata in unica soluzione entro il 30.9.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.9.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

In sede di conversione è stato prorogato al **30.9.2023** il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. Per accedere al predetto Fondo i soggetti in esame devono avere un ISEE non superiore a €40.000.

BONUS CARBURANTE 3° TRIMESTRE 2022 PESCA ED AGRICOLTURA

In sede di conversione è stato differito al **30.9.2023** il termine di utilizzo in compensazione del "bonus carburante" a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente all'acquisto di carburante nel terzo trimestre 2022.

Il Decreto in esame non modifica il termine di utilizzo del bonus relativo al quarto trimestre 2022 (lo stesso, quindi, poteva essere utilizzato fino al 30.6.2023).

CIRCOLARE N. 3/2023

Le novità di Luglio

DECRETO LAVORO ED ALTRI BONUS

Con il DL 4.5.2023 n. 48, pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, sono state previste numerose disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di politiche sociali (c.d. decreto "Lavoro").

FRINGE BENEFIT

L'art. 40 del DL 48/2023 incrementa, **per il 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00** euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro.

I figli sono considerati fiscalmente a carico:

- se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
- se superano i 24 anni di età e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:

- al servizio idrico integrato;
- all'energia elettrica;
- al gas naturale.

Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indicando i codici fiscali dei figli a carico.

SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 14 del DL 48/2023 interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando diverse modifiche con particolare riferimento alla:

- figura del medico competente;
- estensione delle misure applicate nei cantieri mobili e temporanei;
- verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro.

Si richiede al datore di lavoro di nominare il medico competente non solo nei casi già previsti dalla normativa in materia di sicurezza, ma anche laddove la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Invece, si richiede al medico competente:

- in occasione delle visite di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- in caso di grave impedimento, che ne precluda temporaneamente gli adempimenti, che comunichi per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso degli idonei requisiti.

Con riferimento all'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, il provvedimento in esame estende a determinate categorie di soggetti (perlopiù ai lavoratori autonomi) l'utilizzo di idonee opere provvisionali conformi a quelle già previste nel titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili.

Viene estesa ai privati la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro. In sintesi, si stabilisce che i soggetti abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

Nel contempo, viene stabilito che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, acquisisca e conservi agli atti una autodichiarazione dell'utilizzatore che attesti l'avvenuta formazione e l'addestramento specifico per l'utilizzo, effettuati ai sensi di legge.

Viene integrato al fine di garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione, nonché il controllo in merito al corretto svolgimento dell'attività formativa e al rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei lavoratori destinatari della stessa.

Si obbliga inoltre il datore di lavoro di effettuare la propria formazione e il proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature professionali in modo idoneo e sicuro. In caso di mancato adempimento del citato obbligo formativo da parte del datore di lavoro e del dirigente, si prevede l'applicazione della pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o di una ammenda di importo variabile da 2.500,00 a 6.400,00 euro.

CIRCOLARE N. 3/2023

Le novità di Luglio

SETTORE TURISTICO: ESTENSIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI

In materia di contratto di prestazione occasionale (Cpo) disponendo, per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, un aumento da 10.000,00 a 15.000,00 euro del limite economico di compensi che ogni utilizzatore operante nei predetti settori può erogare nei confronti della totalità dei prestatori.

La norma, inoltre, modifica la soglia occupazionale massima per ricorrere al Cpo che dispone il divieto di ricorrere a tale istituto per gli utilizzatori con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, stabilendo che possono ricorrervi gli utilizzatori operanti nei predetti settori che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo in caso di nuove assunzioni, effettuate a decorrere dall'1.6.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:

- alla data dell'assunzione non devono aver compiuto 30 anni di età;
- non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione ("NEET");
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

L'incentivo spetta per le assunzioni con:

- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra misura), per una durata di 12 mesi.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro, dietro presentazione di domanda all'INPS, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

L'incentivo è cumulabile con:

- l'incentivo previsto per l'occupazione giovanile stabile;
- altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

BONUS CARBURANTE

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei carburanti, il Legislatore ha stanziato specifici fondi per il 2022 / 2023 a favore delle imprese di autotrasporto merci / esercenti l'attività di trasporto di persone su strada, c.d. "Decreto Lavoro", che è intervenuto sulle seguenti disposizioni:

- definendo il credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto beni in c/proprio e (in via residuale) in c/terzi, nonché delle imprese di trasporto di persone su strada;
- prevedendone la soppressione;
- definendo il credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto beni in c/terzi.

In sede di conversione del citato Decreto le disposizioni in esame sono state confermate e pertanto la destinazione dei predetti fondi, i periodi di riferimento e la misura dei crediti d'imposta spettanti risultano essere i seguenti.

È confermata la spesa di € 85 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore dell'autotrasporto di merci a seguito della quale è prevista l'erogazione di un contributo:

- sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'apposito elenco.
  Come precisato nella Relazione illustrativa, la nuova disposizione introduce un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche/giuridiche munite della licenza di esercizio

dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nel predetto elenco;

- pari alla misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1 trimestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Le risorse che residuano, a seguito delle domande presentate, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella **misura massima del 12%** della spesa sostenuta nel **2 trimestre 2022** dalle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi.

Come originariamente previsto, il "bonus carburante" in esame:

- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Non operano i seguenti limiti:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare;

I crediti d'imposta vanno utilizzati entro il 31.12.2023.

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'emanazione delle modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Imprese beneficiarie	Periodo di riferimento	Credito d'imposta spettante
Imprese esercenti attività di **trasporto beni c/proprio** (art. 24-ter, comma 2, lett. a), **n. 2**, D.Lgs n. 504/95)	Acquisto **gasolio 1 trimestre 2022**	max 28%
Imprese esercenti attività di **trasporto beni c/terzi** (art. 24-ter, comma 2, lett. a), **n. 1**, D.Lgs n. 504/95)	Acquisto **gasolio 2 trimestre 2022**	max 12% (*)
	Acquisto **gasolio 2 trimestre 2022**	max 12%
• Imprese esercenti attività **trasporto di persone** su strada ex D.Lgs. n. 285/2005 / autorizzazioni Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97 • Imprese esercenti attività **trasporto di persone** su strada ex Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente)	Acquisto **gasolio 2 semestre 2022**	max 12%

(*) *Il bonus spetta in presenza di un residuo del fondo (€ 85 milioni) stanziato per le imprese di trasporto beni in c/proprio.*

FLAX TAX INCREMENTALE

Nell'ambito della Finanziaria 2023 il Legislatore ha previsto a favore delle persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo l'introduzione di un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del 15%, c.d. "Flat tax incrementale". Si tratta in pratica di una "tassa piatta" applicabile sulla quota di reddito d'impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 28.6.2023, n. 18/E ha fornito chiarimenti in merito al predetto regime individuando i requisiti soggettivi / oggettivi al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame.

Come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 18/E possono accedere al regime in esame (solo per il 2023) i seguenti soggetti:

- persone fisiche esercenti attività d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
- imprenditori agricoli individuali limitatamente ai redditi d'impresa da indicare nel quadro RD;
- imprese familiari / aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell'impresa stessa;
- lavoratori autonomi.

Per determinare la quota assoggettata alla "Flat tax incrementale" è necessario:

- individuare i **redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022**;
- individuare il **reddito più elevato** dichiarato nel **triennio 2020-2022**;
- calcolare la **differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio**.

Con riferimento all'impresa familiare / azienda coniugale nella citata Circolare n. 18/E l'Agenzia precisa che:

- l'incremento di reddito va calcolato **considerando l'intero reddito 2023** conseguito dall'impresa (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare / coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla stessa nel triennio 2020-2022;
- l'imposta sostitutiva trova applicazione soltanto con riferimento alla **quota di reddito attribuita all'imprenditore**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.